

Studio Legale Ruta & Associati
Corso Vittorio Emanuele II n. 23
CAMPOBASSO
rutaassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER
CON ORDINANZA COLLEGALE N. 6016 DEL 03.06.2020 PUBBLICATA IL 04.06.2020
NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 3289/2020

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di seguito trasposto innanzi al TAR del Lazio dove ha assunto il numero di registro 3289/2020, la società EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL (p.i. 01647060704), ha impugnato i provvedimenti con i quali il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017 all'interno della quale la ricorrente si è classificata in posizione n. 134, con un punteggio complessivo di 535,328 e, conseguentemente, un contributo economico di euro 32.767,16, di gran lunga inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate.

All'esito della camera di consiglio tenutasi innanzi alla sezione Terza Ter il 3 giugno 2020, il Collegio, **con ordinanza n. 6016 pubblicata il successivo 04.06.2020**, dopo aver preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e dopo aver rilevato che le censure del ricorso *"coinvolgono, potenzialmente, la misura dei contributi già riconosciuti per l'annualità 2018"* ha ordinato l'integrazione del contraddittorio *"nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati;"* sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso n. 3289/2020 volto all'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

-il Decreto mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0061059.14-10-2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B (doc. nn. 2, 3, 4, 5), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio totale di 535,328 inferiore a quello dovuto, risultando collocata in posizione n. 134;

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, quali:

- la relazione istruttoria acquisita al prot. n. 60643 dell'11 ottobre 2019, di contenuto non conosciuto;
- il Decreto direttoriale 16 luglio 2019, di approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018; nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali";
- del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017; nonché ove necessario, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 bis, recante "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 77, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.

Di seguito, si riporta anche una sintesi del ricorso col quale la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva dei contributi per le tv locali commerciali per l'anno 2018, sia per vizi propri sia per illegittimità derivata per effetto dei criteri di assegnazione dei suddetti contributi pubblici fissati con il DPR 146/2017. Nello specifico, le suddette censure afferiscono: alle modalità di assegnazione dei punteggi che hanno dato luogo alla graduatoria unica nazionale, in applicazione di criteri che hanno assunto a base di calcolo dati assoluti (sia per quanto concerne il numero dei dipendenti – area A - che per i dati di ascolto – area B), in assenza del benché minimo rapporto proporzionale alla popolazione, in tal modo ignorando la natura locale delle emittenti; inoltre, all'assoluta inidoneità dei dati *auditel* a *misurare* la *qualità* dell'informazione (come già rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere), nonché alla condizione di potenziale conflitto d'interessi in cui versa la stessa *Auditel srl*, ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di *Auditel srl* e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione (profilo, quest'ultimo, già oggetto di approfondimento da parte dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato - AGCM, Sky Italia srl c/ Auditel srl, 14.11.2011, nonché del Giudice Amministrativo: TAR Lazio Roma, sez. I, n. 5689/2012; Cons. St., sez. VI, sent. 03849/2014). Cosicché, in definitiva, l'applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli obiettivi di cui alla l. 208/2015 istitutiva del *fondo per il pluralismo*, in particolare: a) favorendo la concentrazione

delle risorse in luogo del pluralismo; b) penalizzando e non promuovendo l'occupazione nel settore; c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo quantitativo (indice di ascolto *auditel*) in luogo della qualità dei contenuti; d) determinando una grave, ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento a danno delle emittenti delle regioni più piccole.

Profili, questi, emersi e denunciati anche in sede parlamentare (*cf.* Legislatura 18 – Atto di sindacato ispettivo n° 4 – 01645 del 14.5.2019). Da ultimo, il legislatore è intervenuto sulla materia inserendo all'interno del decreto cd. *milleproroghe* l'art. 4 *bis* che, secondo quanto già prospettato dalle Amministrazioni resistenti, avrebbe prodotto l'effetto della integrale "legificazione" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso (censura di improcedibilità del gravame già disattesa dal Tar Lazio con la recentissima sentenza sez. III, sent. n. 194 del 9.1.2020, resa su caso sostanzialmente analogo sul punto).

Ad ogni buon conto, la prospettata improcedibilità per la intervenuta presunta legificazione si contesta sia in fatto che in diritto, rendendosi, per contro, necessaria una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost.

Con il gravame oggetto della presente notifica la ricorrente, classificatasi in posizione n. 134 della graduatoria definitiva, con un punteggio complessivo di 535,328 e, conseguentemente, un contributo economico di euro 32.767,16, di gran lunga inferiore a quello che le sarebbe effettivamente spettato ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate, contesta tale posizionamento scaturito direttamente dai nuovi parametri di valutazione impugnati che, come ampiamente prevedibile e previsto, hanno premiato in modo abnorme le emittenti locali delle regioni demograficamente maggiori, a tutto danno di quelle che, come la ricorrente, pur avendo un numero considerevole di dipendenti e un altissimo indice di ascolto (rapportato agli abitanti della regione di riferimento), sono risultate gravemente penalizzate per l'unica *colpa* di operare in territori scarsamente popolati (nel caso di specie, in Molise, 300 mila abitanti).

In particolare, con il primo motivo, rubricato: "**I. - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L.n. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. n.198/2016: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO, DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI E DELLA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE; CONTRADDITTORIETA' RISPETTO ALLE FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE STABILITE DALLO STESSO DPR 146/2017; -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 E 3 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA;-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA;ECESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTE; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO E DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO; ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**", la ricorrente ha censurato l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità dei criteri fissati dal DPR 146/2017 precisando, al punto I.1. del ricorso, l'illegittimità dei criteri e parametri ivi fissati poiché violativi dei principi asseritamente perseguiti, sia con riferimento al peso dei dipendenti e giornalisti sia a quello dei rilevamenti *auditel*, per i motivi di seguito partitamente indicati. Segnalando, in particolare come ai sensi dell'art. 5 volto ad evidenziare la natura "regionale" delle emittenti a cui il regolamento si rivolge, quest'ultimo ha stabilito dei criteri di riparto scollegati dalla dimensione "regionale" delle stesse, ignorando completamente le differenze nelle dimensioni demografiche, economiche e geografiche. L'art. 6 fa infatti riferimento a due tabelle, la n. 1 e la n. 2 in forza delle quali viene attribuita enorme incidenza (80%) al criterio di cui all'area a), dipendenti, riferito ai criteri di cui all'art. 6, co. 1, lett. a) e b), nella formazione della graduatoria, in assenza di meccanismi volti a rapportare ovvero rendere proporzionale il numero di dipendenti alla popolazione della regione e/o provincia nella quale trasmette, con violazione dei principi di proporzionalità tra contesti demografici, geografici ed economici non comparabili tra loro, con conseguente lesione dei più comuni principi di non discriminazione, imparzialità e concorrenza. Il tutto in contrasto con i principi della tutela del pluralismo dell'informazione e la qualità dei contenuti, determinando, detto meccanismo, il pregiudizio delle emittenti operanti nei territori più marginali e depressi. Ne consegue l'illegittimità del criterio e del relativo peso, così come articolato nelle tabelle 1 e 2, nella parte in cui non considera le differenze demografiche, geografiche ed economiche delle regioni nelle quali operano le emittenti, creando un meccanismo ingiusto per grave disparità di trattamento e discriminazione in favore di quelle operanti nelle regioni più popolose secondo quanto già segnalato dal Consiglio di Stato nel parere N. AFFARE 690/2017 – n. 1228/17. Ne consegue altresì la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, negazione degli obiettivi di garanzia del pluralismo e dell'efficienza delle aziende editoriali, con gravissimo nocumento alla libertà d'informazione di cui all'art. 21 cost.. Al punto I.2. del ricorso è stato censurato come anche relativamente parametro *Auditel* di cui all'art. all'art. 6, co. 1, lett. c) del DPR n. 146/17, non si sia tenuto in alcun conto il parametro demografico con palese disparità di trattamento tra le emittenti operanti in territori densamente popolati rispetto a quelle delle aree meno popolose, quale il Molise. Al punto I.2.1. è stato quindi sottolineato come lo stesso legislatore, consapevole di tale distorsione aveva previsto nel testo licenziato dalle commissioni parlamentari in sede di esame del DPR, il meccanismo aritmetico di ponderazione dei risultati con il dato della popolazione residente, meccanismo tuttavia non più inserito nel testo definitivo. Al punto I.2.2. del ricorso è stata altresì censurata la violazione dei principi di cui alla l. 208/2015, per non essere stati valorizzati gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al "miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti" in quanto il dato *auditel* non "misura" il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori. Inoltre, gli atti impugnati non offrono alcuna indicazione sulle regole seguite, che restano di fatto letteralmente oscure ed insondabili, in spregio e violazione dell'art. 3 della l. 241/90, sotto il profilo della carenza

motivazionale ed istruttoria. Già il Consiglio di Stato, con il parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017 aveva constatato che il dato auditel misura l'indice di ascolto anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale, cosicché il meccanismo di calcolo dei dati auditel, è suscettibile di travisare il fine pubblico per il quale lo stesso è fissato posto che non esistono filtri volti a scongiurare il rischio che vengano calcolati, ai fini del computo del punteggio e dunque dell'importo della sovvenzione economica corrispondente, gli ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate. Tali elementi, benché segnalati dal Consiglio di Stato sono stati ignorati nella versione definitiva del DPR 146/2017. Con il motivo I.3. del ricorso è stata censurata l'illegittimità del criterio di calcolo di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) del DPR 146/17, nella parte in cui ha assunto a base di calcolo i dati auditel rilevati anteriormente all'entrata in vigore della normativa di cui al DPR citato. Nello specifico, con riferimento all'anno 2016, il biennio 2015-2016, mentre il DPR 146 è stato pubblicato sulla GURI solo in data 12.10.2017. Nel triennio 2015-2017 non vi era quindi alcun obbligo giuridico di dotarsi della rilevazione auditel; tale servizio, infatti, non era richiesto né previsto da nessuna legge, né da alcun decreto e/o altra fonte normativa, risultando una mera valutazione discrezionale facoltativa delle emittenti. Cosicché, la norma censurata è illegittima nella parte in cui ha subordinato l'assegnazione di un punteggio alla disponibilità di dati auditel riferita ad anni per i quali la norma non era ancora entrata in vigore, con conseguente grave disparità di trattamento tra quelle emittenti che solo per caso dispongono di dati auditel e quelle che, non sussistendo un obbligo in tal senso, non ne dispongono. Con il motivo I.4. del ricorso è stata altresì messa in evidenza l'illegittimità di un criterio (art. 6, co. 4 del DPR 146/17) volto a riconoscere una maggiorazione del 15% del punteggio per le emittenti concorrenti collocate in regioni demograficamente molto più consistenti del Molise, con livelli di PIL superiori e con estensioni geografiche neppure paragonabili, attingendo ad una classificazione (obiettivo convergenza UE) strutturata su parametri del tutto diversi e non sovrapponibili. Con il motivo I.5. del ricorso Ha censurato l'art. 6, comma 2, del DPR 146/2017 per avere introdotto uno scalino preferenziale in forza del quale alle prime cento emittenti in graduatoria è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili, restando per le emittenti collocate dopo la centesima posizione soltanto il 5% dell'intero importo stanziato. La ricorrente collocata nella posizione n. 134 è stata dunque ingiustamente penalizzata, concorrendo soltanto sul 5% dell'intero importo stanziato, conseguendo una sovvenzione economica di soli 32.767,16 euro, per effetto ed in conseguenza del "deprezzamento" degli investimenti effettuati sul personale dipendente.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato: **"II. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO."**, la ricorrente ha censurato al punto II.1., l'illegittimità dei provvedimenti con esso impugnati, per avere attribuito al dato Auditel un peso determinante nell'assegnazione dei punteggi e, quindi, dei contributi, laddove Auditel è una società privata, partecipata da operatori privati che in quanto operatori del settore, ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR 146/17, ovvero direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi, conflitto che, nel caso di specie, è in re ipsa, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle. Con il motivo II.2. è stato evidenziato a comprova del censurato conflitto d'interessi, come nei giudizi proposti innanzi al Tar Lazio avverso le graduatorie per gli anni 2016 e 2017, siano intervenute ad opponendum alcune associazioni (nello specifico: ALPI e Tv locali, compartecipate da emittenti direttamente beneficiarie dei suddetti contributi pubblici) le quali risultano direttamente e/o indirettamente collegate alla società Auditel srl. Con il motivo II.3. è stata quindi censurata l'illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo dello sviamento poiché perseguono la finalità di eliminare le emittenti delle regioni più piccole come il Molise estromettendole ex lege dal meccanismo di riparto del fondo in favore di pochi operatori di grandi e ricche realtà locali, rappresentate anche dai soci di Auditel srl.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato **"III. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016: VIOLAZIONE DEL PLURALISMO INFORMATIVO E DELLE FINALITA' DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE; ILLEGITTIMITA' DERIVATA"**, la ricorrente ha evidenziato come la graduatoria definitiva abbia cristallizzato la concentrazione delle risorse in favore di taluni editori, prefigurando una condizione di oligopolio dell'emittenza locale, in netto contrasto con l'obiettivo di promozione del pluralismo e della tutela dell'occupazione. A comprova di ciò ha segnalato di aver riportato i seguenti punteggi: area A (dipendenti): 512,288; area B (auditel): 23,040; area C (spese innovazione tecnologia): 0; per un importo totale di euro 32.767,16. Pur avendo conseguito un punteggio significativo per l'area A corrispondente ai dipendenti (512,288), EBC è comunque scivolata al centotrentaquattresimo posto conseguendo un importo economico del tutto esiguo essendo stata penalizzata sia dal dato auditel che dall'appartenere ad una regione non rientrante nell'obiettivo convergenza. Il tutto in violazione delle finalità di cui alla l. 208/2015.

Oltre che per vizi di illegittimità derivata, la graduatoria definitiva è stata impugnata anche per vizi propri. In particolare, con il quarto motivo di ricorso rubricato: **"IV. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017, ANCHE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E DELLA L. 198/2016;- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA; SVIAMENTO."**, la ricorrente ha censurato l'illegittimità dell'impugnata graduatoria per violazione dell'art. 6, co. 5, del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito che: **"5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento"**. Ed infatti nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non ha considerato i "pesi" percentuali stabiliti dalle tabelle che sono stati utilizzati, invece, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area, così determinando un'incidenza del criterio "auditel" di cui all'area B non già del (solo) 30%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo derivandone un impatto abnorme dell'auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito, con alterazione della graduatoria finale nella quale la ricorrente risulta visibilmente pregiudicata.

Con il quinto motivo di ricorso (per mero errore materiale indicato nuovamente con il n. IV) rubricato “**IV. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N.108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE’, OVE NECESSARIO, DELL’ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018)**”, la ricorrente ha contestato sotto vari profili, la intervenuta presunta “legificazione” del DPR 146/2017 ad opera del cd. “decreto mille proroghe” (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l’art. 4-bis, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto la “legificazione” *tout court* del DPR 146/17, deponendo in senso contrario sia considerazioni letterali risultando inidoneo ad esprimere una volontà di legificazione *tout court* del DPR 146/17 il solo inciso “da intendersi qui integralmente riportato”, sia ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. milleproroghe (n.108/18) è rubricata “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Infine, considerando che la disposizione prorogata si riferisce esclusivamente all’applicazione delle disposizioni del DPR per l’anno 2019, tale norma risulta inconferente *ratione temporis* rispetto all’annualità 2016 oggetto di giudizio. Diversamente opinando la norma si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l’effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Si impone pertanto una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l’atto regolamentare di rango secondario. Le medesime considerazioni valgano, ove necessario, per l’art. 1, comma 1034, della legge di bilancio 2018. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR per la denegata ipotesi di ritenuta legificazione del DPR, e previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 103, 113, 117, 5, 114 e 21 Cost. sottolineando con il motivo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, sarebbe stato recepito in norma di legge il contenuto di un atto regolamentare che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità. La norma viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso. È stato altresì evidenziato che la disciplina legislativa in esame concerne la materia “ordinamento della comunicazione” spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni con conseguente violazione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost. In conclusione la ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria per l’annualità 2018 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l’ordinanza n. 6016/2020 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- 1 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- 2 **VIDEOLINA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- 3 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- 4 **NAPOLI CANALE 21 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- 5 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 - Teledue
- 6 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- 7 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY LOMBARDIA
- 8 **RADIONORBA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television
- 9 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO
- 10 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 11 **TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
- 12 **VIDEOMEDIA - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- 13 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- 14 **T.L.T. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- 15 **CANALE OTTO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 16 **LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- 17 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 18 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMODENA
- 19 **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO
- 20 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECITY
- 21 **CANALE ITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- 22 **CANALE 9 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- 23 **MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENOVA
- 24 **TELEARENA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- 25 **P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE
- 26 **ESPANSIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- 27 **LI.RA. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV
- 28 **TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR
- 29 **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR EWS
- 30 **TELERADIO REGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- 31 **TELELUNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA
- 32 **EDITRICE T.N.V. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUOVO
- 33 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO

34 **TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV
35 **RETE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV
36 **PUBBLIMED S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
37 **TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE
38 **STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1
39 **RTV 38 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38
40 **TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del l.r.p.t. per il marchio TT - TELETUTTO
41 **SESTARETE & RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD
42 **TELE UNIVERSO SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO
43 **RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA
44 **T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia
45 **OTTO PRODUCTION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
46 **TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO
47 **INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A
48 **IL GELSOMINO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ITALIA 7
49 **RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV PARMA
50 **TRM NETWORK S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24
51 **TELE BARI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI
52 **R.V.M. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO
53 **TELE RENT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 gold
54 **FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO
55 **CANALE 50 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 50CANALE
56 **TELEMONTEGIOVE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
57 **MASTERMEDIA CLUB S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio STUDIO 100 TV
58 **"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMATIVVU' 2
59 **GOLD TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV
60 **RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8
61 **TELE CAPRI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECAPRI
62 **RETE SETTE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESETTE (RETE 7)
63 **TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV
64 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videogruppo
65 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
66 **FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPACE
67 **GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE** in persona del l.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV
68 **TELEFRIULI SPA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI
69 **NOI TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
70 **TELETRURIA 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio teletruria
71 **TELEMAREMMA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV9
72 **GTV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESANTERNO
73 **OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTTR
74 **GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRENINO TV
75 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)
76 **ROSENGARTEN S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO BOLZANO 33
77 **TV LIBERA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVL
78 **RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R.T.I.
79 **TOSCANA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV
80 **TELEUNICA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO
81 **R.E.I. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESTENSE
82 **TELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEN
83 **PUBBLISOLE S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA
84 **UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV
85 **CANALE DIECI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio canale 10
86 **TELEBELLUNO - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti
87 **MEDIA ONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE ONE
88 **RETE KALABRIA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAC
89 **SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESVEVA
90 **TELE DEHON S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEDEHON
91 **TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'
92 **R.E.I. CANALE 103 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio REI TV
93 **RETE 55 EVOLUTION S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio R55

- 94 **TELEMANTOVA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA
- 95 **T.A. FORMAT S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELERAMA
- 96 **RADIO TELE MOLISE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE
- 97 **CANALE MARCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E'TV MARCHE
- 98 **TELEISCHIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA
- 99 **TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENORD
- 100 **TVR TELEITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD
- 101 **R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO
- 102 **CANALE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 7
- 103 **RETE SUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE SUD
- 104 **GTV AUDIOVISIVI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio EUROPA TV
- 105 **R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTP
- 106 **OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTARETE
- 107 **TV PRATO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVP
- 108 **SARDEGNA TV S.R.L. - IN CONCORDATO PREVENTIVO** in persona del l.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1
- 109 **T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio t.c.s. Tele Costa Smeralda
- 110 **RADIO GUBBIO S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRG
- 111 **RETE ORO -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE ORO
- 112 **BEACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio SESTA RETE
- 113 **IRPINIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Irpinia tv
- 114 **ULTIMA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ULTIMA TV
- 115 **INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio ICARO TV
- 116 **AGEBAS - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV
- 117 **ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio ONDA TV
- 118 **GRP MEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE
- 119 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD
- 120 **PRIMANTENNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA
- 121 **T.E.F. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL
- 122 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR
- 123 **TELE VCO 2000 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV
- 124 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- 125 **CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA
- 126 **TV1 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV1
- 127 **CANALE 85 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 85
- 128 **WITEL S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS
- 129 **TELERADIO SCIACCA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRS - TELE RADIO SCIACCA
- 130 **NETTUNO TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NETTUNO TV
- 131 **TVP ITALY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VERA TV
- 132 **TOPTTEL SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALEZERO
- 133 **RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETESOLE
- ~~134 **EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE DUE~~
- 135 **TELEREGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE
- 136 **PLURISERVICIS S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO
- 137 **ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH** in persona del l.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)
- 138 **ON AIR SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio YOUTVRS
- 139 **MEDIACOM S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio AMICA 9 TV
- 140 **TELE SARDEGNA S.R.L. (ABBREV.: T.S. S.R.L.)** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESARDEGNA
- 141 **TELEFOGGIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEFOGGIA
- 142 **ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAQTV
- 143 **IMPERIA TV SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV
- 144 **WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antenna10
- 145 **TV OGGI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV OGGI CINEMA
- 146 **ESPERIA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV SRL
- 147 **MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEAMBIENTE ABRUZZO
- 148 **VOXSON TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVR VOXSON
- 149 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA FRIULI VENEZIA GIULIA

- 150 **MEDIA - SOCIETA' COOPERATIVA** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telemia
- 151 **TELEPAGANI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TPN
- 152 **TELESETTELAGHI S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELESETTELAGHI
- 153 **PIRENEI - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA
- 154 **DELTA TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio DELTA TV
- 155 **VIDEOTOLENTINO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOTOLENTINO
- 156 **ROSI SRL SEMPLIFICATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 157 **FIN TELEVISION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE P
- 158 **TELE SOL REGINA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE SOLREGINA
- 159 **TLA TV S.R.L. DI ABBANEO LUISA** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMO K
- 160 **TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per marchio TLT MOLISE 1
- 161 **TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio studio 5
- 162 **NEW CIAK TELESUD S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD
- 163 **ARCA PUGLIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio SHARING TV
- 164 **S.T.V. SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio STV
- 165 **TELE A 57 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A 57
- 166 **G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio tm

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, n. 6016/2020 del 03.06.2020, pubblicata il 04.06.2020 resa nell'ambito del giudizio RG.n. 3289/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Campobasso, lì 01/07/2020

Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano
Avv. Giuseppe Ruta